



A.D. MDLXII

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

REGOLAMENTO

(ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 240/2010 e degli artt. 36 e ss. dello Statuto dell'Università degli Studi di Sassari)

Preambolo

Il Dipartimento di Giurisprudenza, continuatore della plurisecolare Facoltà di Giurisprudenza di Sassari, si pone l'obiettivo di produrre, sui piani della formazione didattica e della ricerca scientifica, uno studio del diritto che integri i temi **pubblicistici**, privatistici e forensi con quelli delle organizzazioni private e pubbliche.

La scienza attuale è segnata dal riconoscimento della necessità e importanza del Diritto per la definizione di contenuti e forme, fondamenti e fini delle istituzioni. In questo orientamento, si collocano le rinnovate tensioni e attese verso riforme *giuridiche* (trattati **internazionali**, costituzioni statali, statuti autonomistici) quali mezzi-principe per conseguire una maggiore equità sociale ed economica. Tutto ciò postula un nuovo ruolo della scienza giuridica al cui sviluppo il Dipartimento intende contribuire.

Il Dipartimento si propone di sviluppare lo studio del Diritto, in una prospettiva di dinamismo temporale, spaziale e culturale, valendosi della conoscenza storica, della visione economica, della prospettiva socio-politica, nonché della comparazione con contesti culturali differenti. I risultati della ricerca interagiscono con gli obiettivi formativi, nell'ottica della massima fruibilità.

Sez. I Principi

Art. 1 Libertà della ricerca e dell'insegnamento

Il Dipartimento promuove la libera ricerca scientifica e il libero insegnamento nel campo delle scienze giuridiche in un contesto di dialogo con le altre scienze sociali. È aperto ai contributi delle altre scienze.

Art. 2 Autonomia

Il Dipartimento si propone di tutelare, salvaguardare e rafforzare l'autonomia universitaria, anche al fine di garantire collettivamente diritti e doveri di tutte le proprie componenti (studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo) e di renderne l'azione coerente con la sua funzione istituzionale.

Art. 3 Programmazione

Tutta l'attività del Dipartimento aderisce al principio della programmazione. Le scelte relative alla distribuzione delle risorse e al reclutamento sono determinate da una programmazione triennale, deliberata dal Consiglio del Dipartimento entro sei mesi dalla sua costituzione. La dotazione ordinaria è finalizzata a consentire ai docenti di svolgere nelle migliori condizioni la propria attività didattica e di ricerca, salvaguardando la loro libertà di insegnamento. Le risorse per il reclutamento sono destinate a garantire l'equilibrio nelle assunzioni e nella progressione delle carriere nei diversi settori scientifico-disciplinari, alimentando il pluralismo culturale negli insegnamenti.

Art. 4 Valutazione

Nell'attività di ricerca il Dipartimento si dota di strumenti di valutazione dell'attività scientifica, deliberati dal Consiglio di Dipartimento e ispirati alle consuete prassi nazionale e internazionale, coerenti con gli orientamenti nazionali dell'ANVUR. La base per la ripartizione sistematica delle risorse per la ricerca è fondata sul merito scientifico.

[L'attività didattica è oggetto di valutazione sulla base degli obiettivi formativi e dei criteri indicati dal Consiglio.](#)

Art. 5 Trasparenza

Il Dipartimento fa proprio il principio della trasparenza. Tutti i processi decisionali sono ispirati a tale principio.

Sez. II Funzioni

Art. 6

Ricerca scientifica-e attività didattiche e formative e di terza missione

Il Dipartimento esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività di terza missione rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie; a tal fine determina anche le politiche di reclutamento del personale docente.

Art. 7

Organizzazione, esercizio e promozione delle funzioni

Il Dipartimento esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

In particolare, nel rispetto dell'autonomia e della libertà del singolo docente, organizza, gestisce e promuove:

- a) le attività di ricerca scientifica, favorendo la collaborazione fra le diverse aree del sapere e l'interdisciplinarietà;
- b) le attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale, delle scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca, dei master universitari;
- c) le attività di terza missione, favorendo le iniziative rivolte all'esterno, tenendo conto in particolare delle esigenze del territorio
- d) le attività di consulenza scientifica, svolte sulla base di contratti e convenzioni;
- e) l'integrazione fra scienza e tecnologia, anche attraverso la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca;
- f) i corsi di perfezionamento e le altre attività di formazione.

Il Dipartimento, conformemente alle pertinenti Linee Guida Europee, alla legge e allo Statuto, si dota di un sistema di Assicurazione della Qualità, come parte del complessivo sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo.

Sez. III

Caratteri e organizzazione

Art. 8

Autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale

Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale, nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e dal regolamento generale di Ateneo, e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 9

Regolamento

Il regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento è adottato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio e approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

L'iniziativa per la modifica del Regolamento compete a ciascun componente del Consiglio del Dipartimento.

Ciascuna delle Commissioni costituite presso il Dipartimento delibera con il voto della maggioranza dei suoi componenti il proprio regolamento di funzionamento.

Art. 10

Organi del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento il Consiglio del Dipartimento, il Direttore e la Giunta.

Per specifiche ragioni di carattere scientifico, il Dipartimento può essere articolato in sezioni, senza autonomia e personale proprio.

Nell'ambito del Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti.

Al Dipartimento è assegnato un Responsabile amministrativo, che svolge le funzioni indicate dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 11

Afferenza dei docenti

Al Dipartimento afferiscono i docenti che, avendone fatta apposita richiesta, sono ammessi a farne parte con delibera favorevole del Consiglio del Dipartimento. Il Dipartimento si scioglie quando il numero dei docenti afferenti scenda al di sotto della soglia stabilita dalla legge e non sia ricostituito entro un anno.

La richiesta di afferenza da parte dei docenti interessati è presentata al Direttore del Dipartimento e, per conoscenza, al Rettore, corredata dal curriculum didattico e scientifico.

L'ammissione di nuovi docenti è deliberata dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 12

Il personale del Dipartimento

Il personale del Dipartimento, secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei propri doveri, è tenuto a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca, ovvero gestionali ed amministrative, e a concorrere alle attività istituzionali del Dipartimento.

Ciascun docente collabora alle attività didattiche e di ricerca scientifica svolte nell'ambito di altri Dipartimenti, nei limiti e alle condizioni stabilite dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti di Ateneo.

Ai fini del presente regolamento si considera:

- a) afferente al Dipartimento il personale docente di ruolo, il personale tecnico-amministrativo di ruolo, i ricercatori a tempo determinato;
- b) aggregato al Dipartimento i docenti a contratto, i titolari di contratto per attività didattica integrativa o per attività di ricerca, i cultori della materia, i titolari di assegno di ricerca, i dottorandi di ricerca e coloro che abbiano un rapporto formale con il Dipartimento stesso, nonché gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di master universitario, di specializzazione;
- c) affiliato al Dipartimento le personalità italiane o straniere - in possesso di un'elevata competenza od esperienza scientifica, culturale o professionale – a cui sia attribuita da parte del Consiglio una particolare posizione di collaborazione o di responsabilità, ovvero uno specifico ruolo o una determinata funzione, secondo quanto stabilito nella relativa delibera. L'affiliazione al Dipartimento è deliberata dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 13

Responsabile amministrativo

1. Al Dipartimento è assegnato un Responsabile amministrativo, nominato dal Direttore generale, sentito il Direttore.
2. Il Responsabile amministrativo:
 - a) cura la predisposizione tecnica della proposta di budget sulla base delle linee guida definite annualmente;
 - b) coordina le attività e vigila sull'andamento della gestione amministrativo-contabile del Dipartimento ed effettua i relativi controlli;
 - c) provvede alla corretta registrazione degli eventi contabili correlati al ciclo di utilizzo delle risorse ed alla verifica delle relative disponibilità; alla corretta tenuta dei registri contabili ed inventariali ed alla conservazione della documentazione amministrativo-contabile;
 - d) collabora con l'Area bilancio e politiche finanziarie, per la parte di competenza, per la predisposizione delle variazioni e del conto consuntivo;
 - e) collabora con il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi comprese le attività di supporto inerenti all'organizzazione di corsi, dei convegni e dei seminari;
 - f) provvede alla corretta tenuta dei verbali delle adunanze del Consiglio e della Giunta del Dipartimento;
 - g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto dell'Autonomia o dai regolamenti.
3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento il Responsabile amministrativo può essere sostituito da un altro funzionario o da un collaboratore dell'area amministrativo-contabile.

Art. 14

Consiglio del Dipartimento

Il Consiglio del Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento.

In particolare, il Consiglio del Dipartimento:

- a) delibera sull'impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature assegnate al Dipartimento;
- b) approva, su proposta del Direttore, i documenti di programmazione e di rendicontazione;
- c) adotta i regolamenti del Dipartimento, delle eventuali strutture di raccordo, della Scuola di Dottorato di ricerca e delle Scuole di specializzazione;
- d) adotta il piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica;
- e) richiede l'attivazione delle procedure per il reclutamento dei docenti e ne propone la chiamata;
- f) approva il piano dell'offerta formativa e la richiesta di istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio;
- g) attribuisce le responsabilità didattiche ai docenti e delibera sulla copertura degli insegnamenti attivati;
- h) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività di ricerca e di didattica;
- i) approva le relazioni triennali dei docenti sull'attività scientifica e didattica;
- l) esprime parere sulle richieste di congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica presentate dai docenti afferenti;
- m) promuove l'internazionalizzazione della ricerca scientifica e dell'offerta formativa;
- n) approva i programmi di ricerca interdipartimentali, sulla base di accordi tra i Dipartimenti interessati;
- o) trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta;

p) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Fanno parte del Consiglio del Dipartimento:

- a) il Direttore del Dipartimento;
- b) i docenti afferenti al Dipartimento;
- c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento, in proporzione di uno ogni venti docenti;
- d) un rappresentante dei docenti a contratto, che resta in carica per un anno accademico, eletto dalla rispettiva componente;
- e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca, che resta in carica per un anno, eletto dalla rispettiva componente;
- f) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca, in misura pari al 15 per cento dei suoi componenti, i quali restano in carica per due anni;
- g) il Responsabile amministrativo del Dipartimento, con voto consultivo, con funzioni di segretario verbalizzante per tutte le delibere adottate dal Consiglio del Dipartimento nella composizione aperta a tutte le sue componenti;
- h) il Referente amministrativo per la didattica del Dipartimento, senza diritto di voto e con facoltà di esprimere pareri sulle questioni relative alla didattica.

Il Consiglio del Dipartimento è convocato per iniziativa del Direttore o di un terzo dei suoi componenti. La convocazione e l'ordine del giorno dell'adunanza sono comunicati di norma almeno cinque giorni prima della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio del Dipartimento sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto, senza calcolare gli assenti giustificati, e se sono approvate dalla maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi per i quali è prevista una maggioranza speciale.

Art. 15

Direttore del Dipartimento

Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende all'esecuzione delle delibere e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio del Dipartimento, secondo lo Statuto e i regolamenti di Ateneo.

Il Direttore è eletto dal Consiglio del Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento, è nominato con decreto del Rettore, resta in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta; nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno; l'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno, in caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione.

Il Direttore designa tra i docenti di ruolo a tempo pieno del Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore.

Art. 16

Giunta del Dipartimento

La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore ed il Consiglio del Dipartimento nell'espletamento delle rispettive funzioni e svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento generale di Ateneo e gli altri che il Consiglio stesso ritenga di doverle delegare.

La Giunta istruisce le proposte di delibere relative a:

- a) i documenti di programmazione e di rendicontazione;
- b) i regolamenti del Dipartimento e delle altre strutture didattiche e di ricerca;
- c) il piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica;
- d) il piano dell'offerta formativa;
- e) l'internazionalizzazione della ricerca scientifica e dell'offerta formativa;
- f) i programmi di ricerca interdipartimentali;
- g) la relazione annuale sull'attività svolta dal Dipartimento;
- h) il buon andamento e la qualità delle attività di ricerca e di didattica.

La Giunta è presieduta e convocata dal Direttore di propria iniziativa o qualora ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi membri.

La Giunta è composta in conformità del Regolamento generale di Ateneo, ai sensi dell'Articolo 41 dello Statuto dell'Università degli Studi di Sassari. Nelle more dell'adozione del Regolamento generale di Ateneo, la Giunta si compone del Direttore del Dipartimento (il cui voto nelle votazioni vale doppio in caso di parità), dai Presidenti dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento e dai Coordinatori dei corsi di dottorato afferenti al Dipartimento, nonché da uno studente designato nel loro ambito dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento.

Alle riunioni della Giunta partecipano altresì:

- il Responsabile amministrativo del Dipartimento, senza diritto di voto, con compiti di segretario verbalizzante e con facoltà di esprimere pareri sulle questioni amministrative;
- il Referente amministrativo per la didattica, senza diritto di voto e con facoltà di esprimere pareri sulle questioni didattiche.

È inoltre invitato a partecipare il Vice-direttore, senza diritto di voto, quando non sostituisce il Direttore.

La Giunta del Dipartimento può avvalersi di singoli membri del Dipartimento o di commissioni ad hoc, incaricandoli di istruire alcune deliberazioni e di dare attuazione alle decisioni assunte dal Dipartimento relativamente a specifiche materie.

Art. 17

Commissione paritetica docenti-studenti

Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti, alla quale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, compiendo valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche;
- b) individuare criteri per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e di servizio agli studenti, monitorare l'attività didattica e proporre al Consiglio del Dipartimento iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
- c) formulare pareri al Consiglio del Dipartimento sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli corsi di studio, e sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
- d) redige la relazione sull'attività didattica da presentare annualmente al Consiglio del Dipartimento.

La Commissione paritetica è composta da 5 studenti designati dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento e scelti fra di loro e da un pari numero di docenti, nominati dal Consiglio stesso.

La Commissione paritetica è convocata in prima seduta dal Direttore del Dipartimento.

Il Presidente della Commissione paritetica, nominato tra e dai componenti della stessa, a sua

volta nomina un Vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce in tutte le sue funzioni. La Commissione paritetica è convocata almeno due volte l'anno.

Alle riunioni della Commissione paritetica partecipa, altresì, il Referente amministrativo per la didattica con facoltà di esprimere pareri e funzioni di segretario verbalizzante.

La Commissione paritetica resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere immediatamente riconfermati per una sola volta.

Art. 18

Referente scientifico per l'Assicurazione della Qualità del Dipartimento (RAQ-D). Comitati per l'Assicurazione e la Gestione della Qualità.

Il Consiglio di Dipartimento individua, nell'ambito della propria componente docente, un Referente scientifico per l'assicurazione della qualità ed istituisce due comitati per l'Assicurazione e la Gestione della Qualità, rispettivamente della Ricerca (GAQ-RD) e della Terza Missione/Impatto Sociale (GAQ-TM/IS) con funzione anche di supporto nella definizione e nell'attuazione della politica di AQ e nella redazione dei documenti.

Art. 19

Referente amministrativo per la didattica

1. Fa parte del Dipartimento un Referente amministrativo per la didattica che contribuisce alla gestione strategica dei processi formativi al fine di rendere efficiente ed efficace la funzione didattica.
2. Il Referente amministrativo per la didattica:
 - a) coordina le attività della segreteria didattica del Dipartimento;
 - b) supporta la progettazione, pianificazione, gestione e valutazione delle attività didattiche;
 - c) garantisce assistenza agli studenti durante il percorso formativo;
 - d) collabora con il Direttore e i Presidenti dei Corsi di Studio per la redazione dei Regolamenti didattici e dei Manifesti agli studi, la trasmissione delle informazioni riguardanti l'offerta formativa e le altre pratiche di gestione dei Corsi di Studio;
 - e) elabora e propone piani di miglioramento per la didattica e per i servizi a favore degli studenti.

Art. 20

Commissione Didattica di Dipartimento

La Commissione Didattica di Dipartimento è un organo di programmazione e coordinamento delle attività didattiche del Dipartimento.

È composta dal Coordinatore dell'attività didattica, proposto dal Direttore ed avente funzioni di Presidente, nonché da un'adequata rappresentanza, nominata dal Consiglio di Dipartimento, dei docenti dei CdS afferenti al Dipartimento, sino a un massimo di due rappresentanti per CdS, di un docente rappresentante per ogni Scuola di Specializzazione/Master del Dipartimento, di un docente del Corso di Dottorato e due rappresentanti degli studenti/ specializzandi.

La Commissione si avvale del supporto del Referente amministrativo della didattica del Dipartimento.

La Commissione svolge, tra l'altro, i seguenti compiti:

- a) verifica la sostenibilità complessiva dei CdS in termini di requisiti di docenza;
- b) collabora alla redazione della programmazione annuale e del piano triennale del Dipartimento e alle revisioni del progetto scientifico-culturale e didattico;

- c) favorisce l'aggregazione efficiente delle risorse e del personale del Dipartimento in relazione a specifici obiettivi;
- d) predispone il quadro delle richieste di copertura ad altri Dipartimenti per quegli insegnamenti i cui SSD non rientrino tra quelli presenti nel Dipartimento;
- e) monitora l'andamento delle spese e formula annualmente una proposta di utilizzo del fondo per il miglioramento della qualità delle strutture e dei servizi amministrativi di supporto alla didattica, tenendo conto delle esigenze dei diversi CdS, della qualità nei laboratori didattici e del funzionamento della Segreteria didattica;
- f) cura la promozione degli scambi internazionali.

Art. 21

Comitato per la ricerca

Il Comitato per la Ricerca (GAQ- RD) è un organo di programmazione e coordinamento delle attività di ricerca del Dipartimento.

Il Comitato è composto dal Coordinatore della Ricerca, nominato dal Direttore fra i docenti del Dipartimento e con funzioni di Presidente, e da un numero adeguato di docenti/ricercatori del Dipartimento, nominati dal Consiglio di Dipartimento.

Il Comitato svolge le funzioni di seguito indicate, e quelle ad esse collegate:

monitora e valuta periodicamente l'andamento della ricerca dipartimentale facendo riferimento agli obiettivi programmatici del dipartimento, individuando eventuali debolezze e suggerendo azioni migliorative, incentiva la collaborazione multidisciplinare e interdisciplinare tra i docenti e ricercatori, attiva iniziative volte ad incrementare il numero e la qualità di progetti presentati in ambito nazionale, europeo, relaziona periodicamente al Consiglio relativamente alla performance del Dipartimento e orientare verso le azioni da intraprendere per migliorarla rispetto alle valutazioni ANVUR (VQR), si rapporta con gli organi di Ateneo operanti nel campo della valutazione, monitoraggio, qualità e valorizzazione della ricerca, cura la promozione degli scambi internazionali, di concerto con il delegato del direttore del Dipartimento all'internazionalizzazione, redige annualmente la scheda SM-RD, predispone le relazioni annuali sull'attività scientifica da inserire nel documento di riesame dipartimentale.

Il Coordinatore della Ricerca partecipa alla Commissione di Ateneo per gli Studi e la Ricerca.

Art. 22

Comitato Terza missione/Impatto sociale

Il Comitato Terza Missione/Impatto Sociale (GAQ-TM/IS) è un organo di programmazione e coordinamento delle attività di terza missione/impatto sociale del Dipartimento.

È composto dal Coordinatore della TM/IS, proposto dal Direttore e con funzioni di Presidente, e viene nominato dal Consiglio di Dipartimento: ne fanno parte un numero adeguato di docenti/ricercatori del Dipartimento, tra i quali un docente del Corso di Dottorato, nonché un rappresentante del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento e uno studente designato nel loro ambito dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento.

La Commissione svolge, tra l'altro, i seguenti compiti:

- a. monitora e promuove tutte le attività dipartimentali che vanno oltre la ricerca e la didattica, a vantaggio dello sviluppo sociale, culturale ed economico;
- b. propone attività e progetti per rafforzare il dialogo e l'interazione tra Università, industria e società, promuove, sostiene e sviluppa le attività culturali di public engagement;

- c. *promuove* attività didattica rivolta a un pubblico generalista o diverso dagli studenti universitari;
- d. valorizza e dissemina la ricerca;
- e. redige annualmente la scheda SM-TM/IS.

Art. 23

Comitato di consultazione delle Parti sociali

Presso il Dipartimento viene costituito, con delibera del Consiglio di dipartimento, un Comitato di consultazione permanente delle Parti sociali, di cui fanno parte il Direttore del Dipartimento, i Presidenti dei corsi studio ed i Coordinatori dei dottorati afferenti al Dipartimento o i loro delegati, nonché una rappresentanza studentesca ed esponenti del mondo del lavoro, della cultura e della ricerca.

L'attività del Comitato di Indirizzo è finalizzata a:

- a. ampliare le relazioni con le parti interessate nella progettazione, nella valutazione e nel miglioramento dei servizi formativi,
- b. garantire interazione periodica con le parti interessate;
- c. recepire l'opinione delle parti interessate sulla preparazione di studenti/laureati;
- d. verificare la presenza di esigenze di aggiornamento dei profili formati dai corsi di studio del Dipartimento.

Art. 24

Consigli dei corsi di studio

Presso il Dipartimento sono istituiti i Consigli dei corsi di studio, dei quali fanno parte:

- a) i docenti che afferiscono al corso, ivi compresi, con voto consultivo, i titolari di insegnamento per affidamento, supplenza e contratti sostitutivi;
- b) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dalla rispettiva categoria;
- c) una rappresentanza degli studenti, pari al 15 per cento dei membri del Consiglio, eletti tra gli studenti iscritti al corso di studio.

Il Presidente del Consiglio del corso di studio, eletto fra i docenti di ruolo del corso, convoca e presiede il Consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni; sovrintende alle attività del corso di studio e può delegare l'esercizio di proprie funzioni a docenti del corso medesimo; è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile per una sola volta.

Art. 25

Scuole

Presso il Dipartimento è istituito, organizzato e gestito il Corso di dottorato in Scienze giuridiche, che fa parte della Scuola di dottorato dell'Ateneo di Sassari.

Presso il Dipartimento è istituita, organizzata e gestita la Scuola di specializzazione per le professioni legali.

Art. 26

Strutture di raccordo

Per il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di istituzione, attivazione o soppressione di corsi di studio, e per la gestione dei servizi comuni che consentano di ottimizzare le risorse, il Dipartimento può promuovere la costituzione di strutture di

raccordo, secondo le modalità indicate nello Statuto. Ai medesimi fini, il Dipartimento può altresì aderire a strutture di raccordo già costituite.

Art. 27

Articolazione in sedi e poli decentrati

1. Per conseguire i propri fini istituzionali, con particolare riferimento all'attività di ricerca e di didattica, il Dipartimento può proporre all'Ateneo l'istituzione di altre sedi e poli decentrati, in Italia e all'estero, anche mediante accordi con centri di ricerca, con altre Università o aggregazioni delle stesse, con il Ministero competente, nonché con altre istituzioni, nazionali e internazionali, e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri.
2. Le sedi e i poli decentrati possono essere gestiti in forma di associazione, ente, fondazione, società, consorzio o, comunque, secondo la diversa forma giuridica che meglio si presta al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
3. L'istituzione di una nuova sede segue la procedura prevista dallo Statuto dell'Autonomia per la costituzione dei dipartimenti.
4. L'istituzione di un polo decentrato è accompagnata da un piano complessivo di sviluppo nel quale vengono indicati i docenti interessati, la rilevanza scientifica e didattica del progetto, le risorse di personale, le esigenze finanziarie, le strutture e le attrezzature, la situazione logistica, i soggetti pubblici e privati coinvolti, la forma giuridica proposta, ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Art. 28

Convocazione e validità delle adunanze e delle delibere

Gli organi collegiali, le commissioni e i comitati del Dipartimento sono convocati con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'effettiva conoscibilità della convocazione, anche a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

Per la validità delle adunanze, salvo che sia diversamente previsto dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti generali e da quello di Ateneo, è necessario che sia presente la metà più uno dei componenti.

Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano motivato per iscritto la loro assenza, anche a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, salvo che non sia diversamente disposto.

Le delibere che riguardino i soli professori di prima fascia o i professori di seconda fascia o i ricercatori, sono adottate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

Art. 29

Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 30

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e così, in particolare, per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento delle strutture didattiche, si applicano le disposizioni di legge, dello Statuto dell'Autonomia e dei regolamenti generali e di Ateneo.

Art. 31

Disposizioni transitorie e finali

All'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le cariche e le rappresentanze elettive proseguono il loro mandato sino a scadenza naturale.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e così, in particolare, per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento delle strutture didattiche, si applicano le disposizioni di legge, dello Statuto dell'Autonomia e dei regolamenti generali e di Ateneo.